

STUDIO SESANA ASSOCIATI

LEGGE FINANZIARIA per il 2007

Legge 27 dicembre 2006 n. 296

Decreto Legge collegato e “Manovra bis” anno 2006

Con la presente Circolare è nostra intenzione portare a Vostra conoscenza per grandi linee e senza pretesa di completezza, cosa impossibile vista l'enorme mole normativa e l'indeterminatezza della stessa, le disposizioni di maggior rilevanza fiscale per l'anno 2007 contenute nella Finanziaria e nei Decreti ad essa collegati:

F24 TELEMATICO - OBBLIGO PER TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2007 tutti i titolari di P.Iva dovranno effettuare i pagamenti esclusivamente in via telematica, con una delle seguenti modalità:

1. pagamento diretto, con codice pin e password, utilizzando il modello F24 online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche;
3. tramite gli intermediari abilitati che utilizzano il software F24 cumulativo.

DETRAZIONE 36% SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

È stata disposta la proroga al 2007 della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare e a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura. Non è stata prorogata l'agevolazione sull'acquisto di immobili ristrutturati dopo il 31.12.2006 (continua ad applicarsi alle abitazioni acquistate entro il 30 giugno del 2007, per ristrutturazioni terminate entro il 31 dicembre del 2006).

ROMANIA E BULGARIA NELL'UNIONE EUROPEA

Dal 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione Europea, da tale data pertanto acquisti e cessioni di beni da e verso uno di questi Stati non sono più considerate importazione ed esportazioni, bensì acquisti e cessioni intracomunitarie assoggettate alle norme di cui al DL 331/93.

COSTI AUTO AZIENDALI USO PROMISCUO - INDEDUCIBILITÀ

Il DL 262/2006 ha radicalmente modificato le norme di deduzione dei costi riferiti agli automezzi ad uso promiscuo (non strumentali) come segue:

- reddito impresa: ineducibilità al 100%;
- reddito professionisti: deducibilità al 25%.

BOLLO AUTO

A decorrere dai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 gli importi delle tasse di circolazione sono stati modificati con l'introduzione di una nuova tabella di riferimento, Vi invitiamo a prestare molta attenzione al calcolo del nuovo importo dovuto in quanto collegato al livello di emissione della vettura riportato sulla carta di circolazione (Euro 1, 2, 3 etc...).

IVA 10% INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO

È stata disposta la proroga al 31.12.2007 dell'aliquota Iva al 10% per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata (manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia).

DETRAZIONE IVA SUL "TURISMO D'AFFARI"

Il comma 304 della Legge Finanziaria, modificando l'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72, ha introdotto la possibilità di detrarre l'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. Per l'anno 2007 la misura della detrazione è però ridotta al 50%.

Vi esortiamo a farVi fare Fattura con Iva esposta, in luogo della ricevuta fiscale.

SUBAPPALTO IN EDILIZIA - FATTURAZIONE SENZA IVA - "REVERSE CHARGE"

Dal 1° gennaio 2007 alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore si applicherà il meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge"); secondo tale meccanismo le fatture dei subappaltatori sono emesse senza addebito dell'Iva (art. 17 comma 6 DPR 633/72).

ELENCHI IVA CLIENTI E FORNITORI

Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006 n. 248 ("manovra bis"), ha reintrodotta a partire dal 1° gennaio 2007 l'obbligo di presentare, esclusivamente per via telematica, gli elenchi Iva dei Clienti e dei Fornitori; tale adempimento è da porre in essere già con riferimento al periodo d'imposta 2006 e la relativa trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 30 aprile 2007. Come già Vi abbiamo scritto con nostra circolare del dicembre 2006 Vi esortiamo a indicare nelle Fatture emesse il codice fiscale (oltre alla P.Iva) del Cliente, sia esso un titolare di partita Iva o un privato, e a richiedere i dati fiscali (in particolare il codice fiscale) ai Fornitori, qualora non indicati nella Fattura ricevuta.

SANZIONI PENALI OMESSI VERSAMENTI IVA

Il DL 223/2006 ha modificato le disposizioni in materia di sanzioni penali previste per l'omesso versamento dell'Iva (D.Lgs 74/2000): l'omesso versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo (27 dicembre), dell'Iva a debito risultante dalla dichiarazione annuale per un importo superiore ad € 50.000 per ciascun periodo d'imposta, può comportare la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - RINVIO AL 2008

La trasmissione telematica dei corrispettivi prenderà avvio gradualmente; la Finanziaria, modificando quanto previsto dal DL 223/2006, secondo cui l'adempimento sarebbe dovuto decorrere dal 1° gennaio 2007 (con la prima trasmissione differita a luglio 2007), demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro il 1° gennaio 2008, la decorrenza del nuovo adempimento. La Finanziaria ha inoltre disposto che i registratori di cassa che rilasciano scontrino fiscale immessi sul mercato dal 1° gennaio 2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

CONTRATTI DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI - CONDOMINIO RITENUTA 4%

Dal 1° gennaio 2007 è stato introdotto l'obbligo per il Condominio di effettuare, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa; Vi invitiamo ad esporre l'importo della ritenuta nelle Fatture.

RITENUTA D'ACCONTO SU DIRITTI D'AUTORE - SOGGETTI ETÀ INFERIORE 35 ANNI

La Finanziaria ha alzato dal 25% al 40% la deduzione forfettaria per i redditi dei diritti d'autore percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, di conseguenza la ritenuta d'acconto del 20% sarà applicata sulla parte imponibile pari al 60%.

ALIQUOTE IRPEF E DETRAZIONI

Con la Legge Finanziaria per il 2007 sono state così riscritte le aliquote dell'imposta:

Scaglioni	aliquota
fino a 15.000	23%
da 15.001 a 28.000	27%
da 28.001 a 55.000	38%
da 55.001 a 75.000	41%
oltre 75.000	43%

Le deduzioni di lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo e altri redditi sono sostituite da un sistema di detrazioni. Sono state introdotte anche, in luogo delle deduzioni, le detrazioni per carichi di famiglia; la detrazione per i figli a carico è

STUDIO SESANA ASSOCIATI

ripartita al 50% fra i genitori (salvo che uno dei due sia a carico) o, previo accordo, spetta a quello con il reddito più elevato.

Rimaniamo a disposizione per un esame più approfondito di tutte le detrazioni.

SPESE MEDICHE - SCONTRINO FARMACIA

Scontrino “parlante” per la deducibilità delle spese per medicinali (farmacia), contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Fino al 31.12.2007 l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale dal destinatario del farmaco.

COMPENSI PROFESSIONISTI - INCASSO PER CONTANTI

La Finanziaria, modificando quanto contenuto nel Decreto Bersani, ha previsto che il limite di 100 euro per il pagamento in contanti si applicherà dal 1° luglio 2009.

Riassumendo, i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, e per contanti solo nei seguenti limiti di importo:

- sino al 30 giugno 2008: per importi inferiori a 1.000 euro;
- dal 1° luglio 2008 e sino al 30 giugno 2009: per importi inferiori a 500 euro;
- dal 1° luglio 2009: per importi inferiori a 100 euro.

LA “STANGATA” SUI CONTRIBUTI INPS

La Finanziaria ha previsto a partire dal 1° gennaio 2007 un aggravio dei contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori autonomi meglio evidenziati nella tabella:

SOGGETTI	CONTRIBUTI
LAVORATORI AUTONOMI:	
Artigiani	19,50% sino a 40.083 euro 20,50% da 40.084 a 66.805 euro
Commercianti	19,59% sino a 39.297 euro 20,59% da 39.298 a 65.495 euro
GESTIONE SEPARATA:	
Non iscritti ad altra forma di previdenza	23,50% sino a 87.188 euro
Iscritti ad altra forma di previdenza e pensionati	16,00% sino a 87.188 euro

La Finanziaria ha inoltre previsto un aumento dello 0,30% dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti ed un consistente aumento degli oneri contributivi per gli apprendisti, a regime (3° anno del contratto) è infatti prevista una aliquota del 10%.

TFR E FONDI PENSIONE

In considerazione dell'indeterminatezza del dettato normativo e dei molti dubbi che ancora non sono stati risolti, Vi esortiamo a voler contattare il consulente del lavoro per avere maggiori informazioni.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - REINTRODUZIONE

Dopo che la Legge 383/2001 l'aveva soppressa, il DL 262/2006 ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e sulle donazioni, subito modificata dalla Legge Finanziaria; considerato che risulta difficile sintetizzare in poche righe le nuove norme e considerato che l'applicazione avverrà su patrimoni di certe dimensioni, basti pensare che tra coniugi e parenti in linea retta vi è una franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, rimaniamo a disposizione per una trattazione approfondita delle singole problematiche e suggeriamo di contattare il proprio Notaio di fiducia.

IMPOSTE SU ACQUISTI IMMOBILIARI FATTI DA PRIVATI (“PREZZO-VALORE”)

Per gli atti di compravendita (non soggetti ad Iva) di abitazioni e relative pertinenze da parte di un acquirente-persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione le imposte di registro, ipotecaria e catastale possono (non è automatico) essere applicate, su richiesta della parte acquirente resa al notaio, sul valore catastale (rendita catastale per i moltiplicatori, cosiddetto “prezzo-valore”), indipendentemente dal prezzo dichiarato nel contratto. Sino al 31.12.2006 il sistema del “prezzo-valore” era applicabile solo negli atti in cui intervenisse un soggetto privato sia nel ruolo di venditore che nel ruolo di acquirente.

PLUSVALENZE SULLE VENDITE IMMOBILIARI - IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 20% - NON APPLICABILITÀ AI TERRENI EDIFICABILI (PERSONE FISICHE)

Alla norma introdotta dalla scorsa finanziaria di assoggettare le plusvalenze relative alla vendita di immobili (redditi diversi persone fisiche) ad una imposta sostitutiva sono state apportate le seguenti modifiche:

- l'imposta sostitutiva è stata aumentata al 20% (DL 262/2006);
- l'agevolazione non è più applicabile alla cessione di aree fabbricabili.

AGENTI IMMOBILIARI - DICHIARAZIONI NEGLI ATTI - REGISTRAZIONE PRELIMINARE

La Finanziaria, modificando quanto già introdotto dal Decreto Bersani, ha stabilito che negli atti di compravendita immobiliare devono essere indicati:

- le modalità “analitiche” di pagamento del corrispettivo;
- i contraenti devono dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore ed, in caso affermativo, indicare nel rogito:
 - il mediatore con relativa partita iva o codice fiscale;
 - il numero di iscrizione al relativo Ruolo della C.C.I.A.A.;
 - l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione e le modalità analitiche di pagamento della relativa fattura (con Iva).

STUDIO SESANA ASSOCIATI

In caso di assenza di iscrizione al Ruolo il Notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate di competenza.

Il comma 46 della Legge Finanziaria 2007 ha anche introdotto una rilevante novità in materia di imposta di registro, inserendo tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10 del DPR 131/86 gli agenti di affari in mediazione iscritti nel relativo Ruolo in relazione alle "*scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività*" (contratti preliminari); la norma stabilisce inoltre che gli agenti immobiliari sono solidalmente responsabili per il pagamento delle relative imposte.

* * *

Considerate le molte novità normative e considerato il fatto che dal mese di luglio ("Manovra bis") tali novità sono già state oggetto di continui ripensamenti e cambiamenti, Vi esortiamo a contattare lo Studio per l'esame delle problematiche specifiche e per una consulenza approfondita sugli argomenti di Vostro interesse.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Milano, 10 gennaio 2007.

STUDIO SESANA ASSOCIATI